

COMUNE DI VERONA

ACCORDO DI CONCERTAZIONE SULL'ORARIO DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Il giorno 4 del mese di novembre dell'anno 2010 presso la Sala Pasetto del Comune di Verona si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale.

E' presente il Dirigente del Coordinamento Intersettoriale Servizi Educativi.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 14/04/2010 è stata approvata l'applicazione del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali al personale docente in servizio presso le Scuole dell'Infanzia del Comune di Verona;
- l'art. 30 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000 prevede che l'attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) è di trenta ore settimanali;
- l'art. 30 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14.09.2000 prevede, in materia di effettuazione di attività integrative, un monte orario che non sia superiore a 20 ore mensili;
- gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze e delle peculiari caratteristiche del servizio possono determinare l'orario annuale delle attività integrative funzionali all'insegnamento anche in misura ridotta e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione ex art. 8 del CCNL del 1.4.1999, secondo quanto previsto dal co. 6 dell'art. 30 del citato CCNL.


Preso atto che:

- le OO.SS. hanno proposto l'orario settimanale dell'attività didattica pari a 25 ore considerato che il servizio fino all'anno scolastico 2009/2010 è stato organizzato secondo questo parametro raggiungendo standard di qualità generalmente considerati dall'utenza buoni, che il "cambio" di contratto delle lavoratrici non ha portato ad un'organizzazione del servizio difforme dalla precedente in merito alle risorse umane assegnate (2 insegnanti per sezione), ritenendo sussistere quindi le condizioni di cui al comma 4 art. 30 C.C.N.L. hanno espresso parere contrario rispetto all'effettuazione delle 30 ore frontali, prevedendo eventualmente l'utilizzo eccezionale delle 30 ore su base volontaria con conseguente attribuzione di indennità di tempo potenziato o rendendosi disponibili a pattuire una quota di personale da assegnare alle 30 ore settimanali ai fini di garantire un incremento della contemporaneità e/o la copertura di assenze orarie o di un giorno;
- dal presente accordo non derivano oneri aggiuntivi e risulta salvaguardato il livello qualitativo e quantitativo del servizio;
- visto l'art.30 del CCNL del 14/9/2000 e dopo ampio confronto;

le parti concordano



&



1. che l'orario annuale previsto per le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art.30 del CCNL del 14.9.2000 ammonta a 120 ore.

Per l'anno scolastico 2010/2011, le attività funzionali all'insegnamento ammonteranno a 175 ore comprensive delle ore funzionali all'insegnamento prestate dall'01/09/2010 al 12/09/2010.

2. sono considerate integrative le attività di cui all'art. 30 co. 3 del CCNL 14/9/2000;

3. le ferie annuali devono essere fruito durante i mesi estivi dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

A tal fine, entro il 31 maggio di ogni anno dovrà essere presentato al Dirigente del Servizio Scuole dell'Infanzia Comunali, a cura dell'Insegnante coordinatrice di ogni scuola, il piano ferie degli Insegnanti.

Nei periodi di vacanza o di chiusura della scuola eccedenti le ferie, stabiliti dal calendario scolastico gli insegnanti restano a disposizione dell'Amministrazione Comunale, garantendo la disponibilità a svolgere attività varie di progettazione, formazione, aggiornamento, ovvero di supporto al Servizio Scuole dell'Infanzia Comunali, con esclusione dell'attività frontale di insegnamento fermo restando il limite definito al punto 1 del presente accordo.



Nel corso dell'anno scolastico potranno essere concessi singoli giorni di ferie, fino a un massimo di 5, solo in casi eccezionali che saranno valutati di volta in volta dal Dirigente del Servizio Scuole dell'Infanzia Comunali e autorizzati previa garanzia del mantenimento del servizio senza oneri per l'Amministrazione.

Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con la condizione che, ai sensi dell'art.30, co 6 lettere a) e b) del CCNL 14/9/2000 venga acquisita:

- certificazione dei servizi di controllo interno in merito alla realizzazione di risparmi in misura corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
- certificazione sulla salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio.


Verona, 04 novembre 2010

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA




PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE SINDACALE


Per la RSU




Per le OO.SS:

CGIL-FP 

CISL-FPS 

UIL-FPL 

CSA 

DICCAP 